

5333

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO l'art. 20 della legge regionale 29/12/2003, n. 21;
- VISTO l'art. 1 comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243;
- VISTA l'art. 1 comma 2 della legge 24/12/2007 n. 247;
- VISTO l'art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- VISTO l'art. 24 del decreto legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011, n. 214;
- VISTO il decreto del MEF del 05/12/2017;
- VISTO l'art. 27 della legge regionale 22/02/2019 n. 1;
- VISTA la legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la vigente legislazione in materia di cessazione del rapporto d'impiego;
- VISTA la circolare n. 70272 del 25/05/2015 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica;
- VISTO l'accordo del 03/08/2015 stipulato con l'ARAN in ordine alla revocabilità dell'istanza di collocamento in quiescenza anticipato;
- VISTA l'istanza del 07/07/2015, assunta al protocollo generale del Dipartimento in pari data al n. 90995, con la quale il Sig. Prestano Tiziano, nato a xxxxxxxxxx il xxxxxxxxx, dipendente a tempo indeterminato dell'Amministrazione Regionale dichiara che alla data 23/07/2020 matura i requisiti per l'accesso al trattamento della pensione vecchiaia in base alla normativa previgente il d.l. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla l.n. 214/2011 e chiede di essere collocato in quiescenza ai sensi dell'art. 52, comma 5 della l.r. n. 9/2015;
- VISTA la nota prot. n.144792 del 17/12/2020 con la quale si comunica al Dipartimento Regionale Dell'Energia, tra gli altri, che il Sig. Prestano Tiziano ha presentato istanza di collocamento in quiescenza anticipato ai sensi dell'art.52, comma 5 della l.r. n. 9/2015 e maturerà i requisiti per il diritto alla pensione in base alla disciplina previgente al citato d.l. n. 201/2011 in data 23/10/2020;
- VISTA la nota prot. n. 3760 del 27/01/2020 del Dipartimento Regionale dell'Energia dalla quale risulta che, per motivi di servizio, ai sensi dell'art. 52, comma 7 della l.r. n. 9/2015, il summenzionato dipendente non può essere collocato in quiescenza prima del 31/12/2020;
- VISTA la nota prot. n. 104045 dell'11/11/2020 con la quale si comunica al dipendente la risoluzione del rapporto di lavoro con decorrenza 31/12/2020;
- VISTO il DA n. 3581 dell'11/07/1996, vistato dalla competente Ragioneria centrale il 06/08/1996 al n. 4096, con il quale il predetto dipendente è stato nominato a decorrere dall'11/07/1996 nella qualifica di Agente tecnico centralinista, assumendo effettivo servizio in data 02/05/1997;
- VISTO il DDG n. 1675 del 13/02/2004 con il quale il Sig. Prestano Tiziano, ai sensi e per gli effetti del D.P.Reg. n.10/2001, è stato collocato nella categoria "C" con decorrenza 01/12/2001;
- VISTO il DDS n. 4114 del 17/10/2006 con il quale al Sig. Prestano Tiziano sono stati riconosciuti ai fini di quiescenza anni 7 mesi 3 e giorni 5;
- VISTO il Foglio di congedo militare;
- VISTO lo stato matricolare della Regione Siciliana;
- CONSIDERATO che il Sig. Prestano Tiziano alla data del 30/12/2020 vanta un'anzianità anagrafica pari ad anni xx e giorni xx e un'anzianità contributiva di seguito descritta:

	AA	MM	GG
Servizio Amministrazione regionale dal 02/05/1997 al 30/12/2020	23	7	28
Servizio riconosciuto (DDS n. 4114 del 17/10/2006)	7	3	5
Servizio militare dal 27/04/1977 al 31/10/1978	1	6	4
Totale anzianità contributiva utile a pensione	32	5	7

RITENUTO pertanto di poter procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro con riconoscimento del diritto a pensione;

DECRETA

Art.1

Per le motivazioni in premessa specificate, a decorrere dal 31/12/2020, è risolto il rapporto di lavoro del Sig. Prestano Tiziano, nato a xxxxxxxx il xxxxxxxx, categoria "C" e, contestualmente lo stesso è cancellato dal ruolo di appartenenza della Regione Siciliana, con riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia ai sensi del combinato disposto degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 30/12/1992, n. 503 e s.m.i. e dell'art. 52, comma 5 della legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2

Qualora il dipendente negli ultimi tre anni di servizio abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali, allo stesso è fatto divieto, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, di svolgere attività lavorativa di tipo subordinato od autonomo presso soggetti privati destinatari dell'attività svolta attraverso i suddetti poteri.

Il presente decreto non sottoposto al visto della Ragioneria Centrale, ai sensi dell'art. 62 della L.R. n. 10/99, sarà pubblicato sul sito istituzionale della Regione Siciliana.

Palermo, li 23 NOV. 2020

IL DIRIGENTE GENERALE

C. Madonia

F.to

originale agli atti d'ufficio

